



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

14 SET 2015

N. **1650**

e vi rimarrà per 15 giorni

29 SET 2015

consecutivi fino al

il **14 SET 2015**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **73** del **11/09/2015**

OGGETTO: atto di pignoramento presso terzi avanti al Tribunale di Taranto – F.lli Cassone + 2 c/Comune di Castellaneta + 1 (Terzo Pignorato: Banco di Napoli SpA - agenzia di Castellaneta). Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre opposizione.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 26/03/2015 è stata notificata a questo Ente, prot. gen. 6922, la sentenza n. 1251/2015, pubblicata il 09/03/2015, R.G. 3494/2008, del Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, emessa nel giudizio Molfetta A. + altri c/Comune di Castellaneta + altri, recante, fra l'altro, la condanna di questo Ente, di Cassandro Bellisario, l'eredità giacente di Semeraro Gabriele, gli eredi di Rezza Mario, sigg.ri Geminale Raffaella, Rezza Roberta, Rezza Vito e Rezza Francesco e Martinozzi Giuseppe – tutti in solido fra loro – alla corresponsione delle somme (tutte specificate in sentenza) in favore delle parti elencate in sentenza oltre alla condanna dei convenuti in solido a rifondere alle parti vittoriose le spese di lite, oltre il rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- avverso tale sentenza questo Ente ha proposto appello avanti alla Corte d'Appello di Lecce conferendo incarico all'avv. Onofrio SISTO, con studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 124 ed il Prof. Avv. Raffaele Guido RODIO, con studio in Bari alla Via Putignani n. 168, giusto decreto sindacale n. 32 del 14/04/2015;
- che l'atto di appello contiene, fra l'altro, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1251/2015, per tutte le motivazioni esplicitate dagli avvocati incaricati nel medesimo atto;
- che la prima udienza di comparizione delle parti è stata fissata alla data del 18/09/2015, alle ore 09,30, giusta comunicazione 535/2015/CC della Cancelleria della Corte d'Appello di Lecce – sezione 2, in data 20/05/2015.

CONSIDERATO che è stato notificato a questo Ente, in data 25/08/2015 ed assunto in pari data al protocollo generale al n. 19265, l'atto di pignoramento presso terzi ad istanza dei sigg.ri Cassone G., Cassone A.M. e Cassone F., rappresentati e difesi, anche per la parte esecutiva, dall'avv. Biagio Tanzarella e domiciliati presso lo studio del predetto legale.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Paolo Miraglia, del Foro di Taranto, con studio in Taranto al Corso Umberto n. 1.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO, altresì, che tale orientamento giurisprudenziale per il quale "Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere" è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)" . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) ""agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di proporre opposizione avanti al Tribunale di Taranto all'atto di pignoramento presso terzi - conseguente a sentenza n. 1251/2015, pubblicata il 09/03/2015, R.G. 3494/2008, del Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, emessa nel giudizio Molfetta A. + altri c/Comune di Castellaneta + altri) - notificato a questo Ente in data 25/08/2015 dai sigg.ri Cassone G., Cassone A. M. e Cassone F., rappresentati e difesi, anche per la parte esecutiva, dall'avv. Biagio Tanzarella e domiciliati presso lo studio del predetto legale, assunto al protocollo generale in data 28/07/2015 al n. 17496, per tutte le ragioni riferite in premessa e per le ulteriori motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Paolo Miraglia, del Foro di Taranto, con studio in Taranto al Corso Umberto n. 1;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GEGLIOTTI)

